



Comune di **SANT'ANGELO IN VADO**

Provincia di **Pesaro-Urbino**

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA

S O M M A R I O

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
CAPO I - Norme generali		CAPO IV - Contribuzione delle famiglie	
1	Oggetto del regolamento	13	Contribuzione delle famiglie - Criteri generali
2	Istituzione del servizio	14	Modalità di pagamento delle contribuzioni delle famiglie
3	Modalità di gestione	15	Agevolazioni - Esenzioni
4	Servizio a domanda individuale	16	Riscossione coattiva
CAPO II - Gestione del servizio		CAPO V – Disposizioni finali	
5	Criteri organizzativi	17	Tutela dei dati personali
6	Idoneità dei locali	18	Norme abrogate
7	Utenti	19	Individuazione delle unità organizzative
8	Utilizzo locali	20	Pubblicità del regolamento
9	Menù - Tabelle dietetiche	21	Casi non previsti dal presente regolamento
CAPO III – Personale		22	Rinvio dinamico
10	Personale addetto al servizio di mensa	23	Entrata in vigore
11	Responsabile del servizio		
12	Personale docente statale		

Approvato con D.C.C. n. 5 del 13.02.2007

CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione della mensa scolastica presso le scuole e servizi socio-educativi del comune, laddove il servizio è istituito e funzionante.

Articolo 2

Istituzione del servizio

1. La prima assunzione diretta del servizio e la sua estensione è deliberata dal consiglio comunale, così come prescrive l'art. 42, comma 2, lettera e), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

Articolo 3

Modalità di gestione

1. Il servizio di mensa scolastica è assicurato dal comune che vi provvede:

a) tramite gestione diretta;

b) tramite l'affidamento della gestione a terzi, così come previsto dall'art. 113 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

2. La giunta comunale dispone la forma di gestione più idonea nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia.

Articolo 4

Servizio a domanda individuale

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, il servizio di mensa scolastica è compreso tra quelli pubblici a domanda individuale, così come successivamente individuato con D.M. 31 dicembre 1983.

CAPO II - GESTIONE DEL SERVIZIO

Articolo 5

Criteri organizzativi

1. L'attività del comune, nella gestione del servizio, persegue i fini determinati dalla legge per la tutela del pubblico interesse e dei diritti degli utenti, adottando modalità ispirate a criteri di trasparenza, economicità, efficacia e pubblicità.

2. Il servizio di mensa scolastica osserva normalmente il calendario scolastico.

Articolo 6

Idoneità dei locali

1. Il servizio viene svolto in locali appositamente adibiti allo scopo purchè rispondenti a criteri di igienicità e sicurezza previsti dalle norme vigenti in materia.
2. L' idoneità dei locali risulta da apposita certificazione dell'azienda sanitaria locale.

Articolo 7

Utenti

1. Possono usufruire del servizio di mensa scolastica:
 - a) per la scuola dell'Infanzia (materna): i bambini iscritti e frequentanti il turno a tempo pieno e a tempo parziale antimeridiano;
 - b) per la scuola Primaria (elementare): gli alunni che frequentano classi funzionanti a tempo pieno o con rientri pomeridiani che usufruiscono del servizio di trasporto con scuolabus;
 - c) per la scuola Secondaria di I° grado (media): gli studenti frequentanti classi con tempo prolungato che usufruiscono del servizio di trasporto con scuolabus;
 - d) per il Nido d'Infanzia: gli utenti iscritti al servizio;
 - e) il personale insegnante statale avente diritto alla fruizione gratuita del servizio;
2. Le domande per la fruizione del servizio mensa, devono essere compilate su apposito modulo fornito dall'Ufficio Servizi Scolastici del comune, dai genitori o chi ne fa le veci, e presentate allo stesso Ufficio entro la data stabilita dal Responsabile del Settore, e dovranno essere ripetute annualmente;
3. Il personale docente ed ausiliario, (della Scuola dell'Infanzia) non avente diritto alla fruizione gratuita del servizio di mensa, potrà richiedere comunque di usufruire del pasto, dietro pagamento della relativa tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.
4. Le operatrici del Nido d'Infanzia possono usufruire del Servizio mensa solo dietro specifica richiesta e pagamento della relativa tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.
5. Per i bambini iscritti alla Scuola dell'Infanzia Statale, che frequentano il turno antimeridiano *senza usufruire del pasto*, segnalati formalmente dalla Direzione scolastica, non è previsto il pagamento della relativa contribuzione fissa mensile.
- Eventuali casi eccezionali e di particolare necessità, saranno valutati di volta in volta dal Responsabile del Servizio dietro relazione dell'Assistente Sociale. I soggetti interessati saranno tenuti al pagamento del servizio con le modalità e nei termini stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale.

Articolo 8

Utilizzo Locali

1. I locali della mensa scolastica potranno essere utilizzati anche per fornire pasti in occasione di eventi culturali e/o manifestazioni varie svolte dall'Amministrazione Comunale al di fuori dell'orario scolastico e nel rispetto della normativa sanitaria vigente.

Articolo 9
Menù - Tabele dietetiche

1. I menù e le tabelle dietetiche sono formulate in collaborazione con il competente servizio dell'Azienda sanitaria locale e tiene conto anche delle diversità culturali dei bambini frequentanti.

CAPO III – PERSONALE

Articolo 10
Personale addetto al servizio di mensa

1. In caso di gestione diretta, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), al servizio di mensa scolastica viene adibito il personale assegnato dalla dotazione organica ed eventuali collaboratori esterni.
2. Tale personale deve essere in possesso dei prescritti requisiti soggettivi e/o professionali e di idoneità sanitaria, previsti dalle vigenti disposizioni, certificati dal competente sanitario dell'ASUR.
Durante lo svolgimento del servizio, inoltre, indossa gli indumenti prescritti, ed adotta il programma di autocontrollo HACCP ai sensi Regolamento CE 852/2004.
Per tale personale il servizio di mensa è gratuito.
3. In caso di gestione affidata a terzi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), il personale assegnato a cura e spese del gestore, deve possedere i requisiti soggettivi e di idoneità sanitaria di cui al precedente comma 2.

Articolo 11
Responsabile del Servizio

1. Al responsabile del servizio di mensa scolastica, oltre a quella generica del suo corretto svolgimento, fanno carico le seguenti responsabilità specifiche:
 - a) verifica periodica dei locali, delle attrezzature e suppellettili adibite al servizio mensa ai fini di accertarne la idoneità;
 - b) verifica del possesso di requisiti sanitari del personale di cui al precedente art. 10, comma 2.

Articolo 12
Personale docente statale

1. L'individuazione del personale insegnante statale avente diritto alla fruizione gratuita del servizio di mensa viene effettuato dall'ufficio scolastico regionale secondo le modalità eventualmente stabilite con apposito decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e comunicato al Responsabile del Servizio dalla Direzione scolastica locale.
-

CAPO IV - CONTRIBUZIONE DELLE FAMIGLIE

Articolo 13

Contribuzione delle famiglie - Criteri generali

1. La misura della contribuzione della famiglia è determinata, annualmente, dalla giunta comunale, secondo i principi ed i criteri di cui al presente regolamento ed in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario del servizio e della connessa gestione secondo il dettato dell'art. 117 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
2. La percentuale di copertura del costo del servizio non può comunque essere inferiore a quella media stabilita dalla legge per i servizi a domanda individuale.
3. Le contribuzioni possono essere diversificate in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, secondo i principi stabiliti dall'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e nei limiti e con le modalità stabilite dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni nonché dei successivi decreti applicativi. Le tariffe possono essere rideterminate in corso d'anno per l'adeguamento ai fini della copertura minima prevista dalla legge, nonché delle percentuali di previsioni stabilite all'inizio dell'anno.
4. La contribuzione delle famiglie è normalmente commisurata a mese intero (quota fissa) e per ogni pasto effettivamente fruito.
5. I genitori, o chi ne fa le veci, possono chiedere la sospensione del servizio mensa per il proprio figlio, durante l'anno scolastico, per giustificati e documentati motivi. In caso di accoglimento della richiesta, la contribuzione viene a cessare a decorrere dal mese successivo.

Articolo 14

Modalità di pagamento delle contribuzioni delle famiglie

1. Il pagamento della contribuzione delle famiglie è stabilito in mensilità posticipate, entro la fine del mese di ricevimento del relativo bollettino comunale.
2. Il versamento della contribuzione di cui al comma precedente può essere fatto:
 - a. a mezzo di conto corrente postale intestato alla tesoriera comunale;
 - b. presso l'economo comunale;
 - c. a persona designata ai sensi art. 181 T.U. 18 agosto 2000, n. 267.La modalità prescelta per il versamento della contribuzione è stabilita annualmente dalla Giunta comunale.
3. Non sono ammessi alla mensa, a decorrere dal 15° giorno successivo alla scadenza prevista nel comma 1, coloro per i quali non sono state versate, alle scadenze ivi previste, le prescritte contribuzioni.

Articolo 15

Agevolazioni – Esenzioni

1. A richiesta degli interessati sono accordate, in applicazione e con le procedure di cui al regolamento comunale previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, fermi restando i principi stabiliti dal precedente art. 12, comma 3, particolari riduzioni o esenzioni totali dalla contribuzione alle famiglie che versano in particolari condizioni socio-economiche, accertate dai Servizi Sociali Comunali.

Articolo 16
Riscossione coattiva

1. Per le riscossioni coattive, trovano applicazione le norme di cui al “Regolamento per la disciplina generale delle Entrate”, adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17
Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni.

Art. 18
Norme abrogate.

1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 19
Individuazione delle unità organizzative.

1. Ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

Num.	OGGETTO	Settori di intervento	Settore Comunale
1	Predisposizione modulistica, ricevimento domande, organizzazione servizio mensa	Servizi Scolastici	4° Demografico-Sociale-Scolastico
2	Avviso o bollettino mensile di pagamento della contribuzione	Servizio Tributi	2° Contabile

Art. 20
Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a

disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento ed è pubblicata nel sito internet del Comune di Sant'Angelo in Vado.

2. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale, è inviata:
- al Dirigente Scolastico Statale;
 - a tutti i responsabili dei settori comunali;

Art. 21

Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
 - b) lo statuto comunale;
 - c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
 - d) gli usi e consuetudini locali.

Art. 22

Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 23

Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.
-